

TI_GERICHTE 15.2012.97 vom 22. Oktober 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2012.97

FR: TI_GERICHTE 15.2012.97 du 22 octobre 2012

IT: TI_GERICHTE 15.2012.97 del 22 ottobre 2012

Regeste

Nullità degli atti esecutivi notificati ad un debitore privo di discernimento. Accertamento dell'assenza di discernimento. Dichiarazione del medico curante. Perizia medica

Erwägungen

E. 1

Gli atti notificati personalmente ad una persona incapace di discernimento sono nulli (DTF 65 III 47) se le è mancata l'assistenza di un rappresentante legale o dell'autorità tutoria (DTF 104 III 5-6, cons. 2a; 99 III 6; 66 III 27, cons. 1). La questione della capacità di discernimento dev'essere esaminata d'ufficio qualora vi siano seri dubbi in merito (DTF 104 III 7, cons. 2), se del caso per mezzo di una perizia psichiatrica ordinata dall'autorità di vigilanza o dall'ufficio d'esecuzione (DTF 65 III 47-48; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 22-23 ad art. 68c-68e, che ritiene tuttavia che le autorità esecutive dovrebbero limitarsi a segnalare il caso all'autorità tutoria ed attenersi alle sue decisioni).

E. 1.1

Di conseguenza, è fatto ordine all'CO 1 di emettere una decisione sulla richiesta di annullamento dell'esecuzione n. _____ o dei singoli atti esecutivi che la compongono, dopo aver verificato se RI 1, in occasione della notifica di ognuno di essi, era o meno capace di discernimento e se era o meno validamente rappresentato.

E. 1.2

L'esecuzione è sospesa fino alla decisione di cui al dispositivo n. 1.1. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 2

Fatto salvo il motivo di nullità allegato dal ricorrente, le conclusioni subordinate vanno respinte, in quanto tardive, rispettivamente inammissibili nella misura in cui sono rivolte contro un atto della parte (domanda di realizzazione, con il rilievo che non è previsto il proseguimento dell'esecuzione in realizzazione di pegno). In ogni caso, né la legge né il modulo di domanda (n. 27) impongono al creditore di allegare il precetto esecutivo alla domanda di realizzazione, almeno nei casi in cui esso è stato emesso dallo stesso ufficio al quale viene chiesta la realizzazione, il quale può senza problemi – come nella fattispecie – controllare nei suoi registri se è stato interposto opposizione oppure no (cfr. nota 2 del modulo n. 4 di domanda di proseguire l'esecuzione). Infine, spetta anzitutto all'ufficio d'esecuzione – e non all'autorità di vigilanza, che può essere adita solo per verificare la legalità e l'opportunità di un provvedimento pregresso dell'ufficio – attribuire i ruoli nella causa di contestazione dell'elenco oneri e d'impartire il termine per promuoverla

giusta gli art. 106 segg. LEF (per il rinvio dell'art. 140 cpv. 2 LEF). Le censure sollevate dal ricorrente riguardano il merito dei crediti iscritti nell'elenco oneri e andranno semmai esaminati nell'apposita causa giudiziaria, qualora l'esecuzione non dovesse rivelarsi nulla. In ogni caso, le censure in questione sono premature in questa sede.

E. 3

. Notificazione a: – ; – . Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.